



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

Prot. n. 5612

Fondo, 5 agosto 2016

ORDINANZA N. 37/2016

OGGETTO Chiusura temporanea di piazza S. Giovanni per manifestazione auto storiche.

IL SINDACO

Vista la richiesta del Comune di Castelfondo diretta ad ottenere la chiusura temporanea di piazza S. Giovanni per lo svolgimento della manifestazione di auto d'epoca;

Ritenuto nulla ostare allo svolgimento della manifestazione;

Considerato indispensabile, in conseguenza dell'evento, chiudere al traffico veicolare la piazza interessata al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza, salvaguardando la pubblica incolumità ed il regolare svolgimento della stessa;

Visto il vigente Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m. nonché il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il Decreto Ministeriale 10.07.2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Visto l'art. 31 del D.P.G.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

ORDINA

la chiusura temporanea al transito veicolare in piazza S. Giovanni il giorno 07.08.2016 dalle ore 14.00 alle 18.00, nel tratto superiore compreso tra la fontana e la via di collegamento con Piazza Stefenelli.

DEMANDA

Al Comune di Castelfondo di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento come previsto dalla normativa vigente. Rimane a cura del medesimo il ripristino dei luoghi oggetto dell'occupazione e la riparazione di eventuali danni provocati.

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale contenute nella presente ordinanza, verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e s.m.).

Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta sulla segnaletica stradale temporanea e conservata sul luogo ed esibita ad ogni richiesta da parte degli incaricati al controllo.

Il Comune di Fondo declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potessero derivare a seguito dello svolgimento della manifestazione.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285.
- Copia della presente ordinanza viene notificata a:
- Comune di Castelfondo, quale ente organizzatore;
 - Stazione Carabinieri di Fondo, competente per territorio;
 - Polizia Locale Alta Val di Non, competente per territorio.

